



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 40 del 28/02/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, NONCHE' DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA ISERNIA), DEGLI ASILI NIDO E DELLE LUDOTECHES - CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE, AREE GIOCO PUBBLICHE E PARCHI COMUNALI.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
- **VISTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;
- **VISTO** il D.L. 25 marzo 2010, n.19;
- **VISTO** il D.L. 4 gennaio 2021, n. 2 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;
- **VISTI** i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- **VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- **VISTO**, da ultimo, il DPCM del 14 gennaio 2021 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

- RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Regione Molise per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'ordinanza n.9 del 12.02.2021 con la quale si disponevano misure più stringenti per il contenimento del contagio in numerosi comuni del Basso Molise, in considerazione della recrudescenza dei contagi;
- RICHIAMATA l'ordinanza del 27.02.2021 del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si istituisce per la Regione Molise la c.d. "Zona Rossa" per un periodo di 15 giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della suddetta ordinanza;
- CONSIDERATO, altresì, che l'introduzione della c.d. "Zona Rossa" su tutto il territorio regionale, con decorrenza 01.03.2021, rende opportuno approntare ulteriori misure idonee ad ottenere una riduzione della curva epidemica;
- CONSIDERATO che dell'andamento della variazione percentuale giornaliera dei casi positivi da COVID-19 rilevata nella Regione Molise e dall'oscillazione dei valori "fa affermare che l'andamento dell'epidemia è tendenzialmente critico, molto instabile e che merita la massima attenzione", e che "la Regione Molise presenta una classificazione complessiva del rischio con evoluzione a rischio alto nel prossimo mese";
- TENUTO CONTO del sensibile numero di contagi registrato nei giorni scorsi in Provincia di Isernia, e segnatamente nell'area dell'Alto Molise, e che un aumento dei contagi nella Provincia di Isernia potrebbe gravare ulteriormente sul Sistema Sanitario Regionale che già sopporta una notevole richiesta di ospedalizzazione e potrebbe causare una grave limitazione al normale accesso alle cure per la popolazione residente;
- RITENUTO che quanto sopra esposto rappresenta condizioni di eccezionalità e di urgente necessità, al fine di adottare ogni misura ritenuta idonea per prevenire il contagio a tutela della Sanità Pubblica;
- VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a far data dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:

A. la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA Isernia), degli asili nido e delle ludoteche, pubblici, parificati, paritari;

A.1. di consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e le attività di laboratorio agli alunni, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso, garantendo il collegamento on line con tutti gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza;

B. la chiusura della Villa Comunale, del Parco della Rimembranza, della Piazzetta dei Giovani Ricercatori e di tutte le aree gioco, compresi i campetti e i campi da calcetto, basket e similari, presenti sull'intero territorio comunale.

RICHIAMA

l'osservanza dell'art.3 del DPCM 14.01.2021 relativo alle misure restrittive applicate nella c.d. "Zona Rossa".

RACCOMANDA FORTEMENTE

l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti per la prevenzione del contagio da COVID-19, e in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherine), il frequente lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, nonché ogni altra indicazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del contagio.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa :

- alla Prefettura di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Presidente della Giunta regionale Molise;
- al Comando della Polizia Locale di Isernia;
- al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado:
 - Majorana-Fascitelli;
 - Fermi-Mattei;
 - Cuoco-Manuppella;
- ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi:
 - San Giovanni Bosco;
 - Giovanni XXIII;
- al Dirigente del CPIA;
- al Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM;
- ai Dirigenti del Comune di Isernia;

nonché all'Ufficio Stampa del Comune di Isernia per garantirne la massima diffusione.

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento comporta una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1'000,00, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, fatta salva l'azione penale ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto B. del presente provvedimento, saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l'azione penale ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT

